



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE XVII

QUALE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE

in persona dei Signori Magistrati:

dott.ssa Claudia Pedrelli Presidente

dott. Vincenzo Picaro Giudice rel.

dott.ssa Laura Centofanti Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I grado, iscritta al n° **2327/2019** RG del Tribunale di Roma, trattenuta in decisione all'udienza dell'1.12.2022, con concessione del termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di successivo termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica, promossa da

██████████ S.R.L., P. IVA ██████████ in persona del legale rappresentante ██████████  
██████████ ██████████ C.F. ██████████ ██████████ ██████████ C.F.  
██████████ e ██████████ C.F. ██████████ rappresentati



e difesi dall'avv. [REDACTED] per procura in calce all'atto di citazione in opposizione, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. [REDACTED] in Roma, [REDACTED]

**OPPONENTI,**

nei confronti di

**JULIET S.P.A.**, C.F. e P. IVA 01461980524, in persona del procuratore [REDACTED] giusta procura autenticata dal notaio [REDACTED] di [REDACTED] rep. n. 216, quale mandataria di **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.**, C.F. e P. IVA 00884060526, giusta procura conferita con atto a rogito del notaio [REDACTED] di Siena [REDACTED] rep. n. 195382, racc. n. 12890, rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via [REDACTED]  
[REDACTED]

**OPPOSTA,**

nonché nei confronti di

**CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A.**, C.F. e P. IVA IT06374460969, quale mandataria di **AMCO – ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A.**, C.F. 05828330638, giusta procura autenticata dal notaio [REDACTED] rep. n. 49784, racc. n. 22934, in persona del procuratore dott. [REDACTED] giusta procura speciale autenticata dal notaio [REDACTED] [REDACTED] rep. n. 22298, racc. n. 10843, rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] per procura allegata alla comparsa di intervento ed elett.te domiciliata presso il suo studio in Roma, [REDACTED]  
[REDACTED]

**INTERVENUTA,**

avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo. Fideiussione *omnibus*. Nullità per violazione dell'art. 2 della L. n. 287/1990. Decadenza dall'azione verso i fideiussori ex art. 1957 cod. civ..



Conclusioni per la [REDACTED] S.R.L., [REDACTED] “Voglia il Tribunale revocare l'ordinanza del 5.7.2021 e nominare CTU contabile per la ricostruzione secondo legge del rapporto intercorso, depurandolo dagli addebiti per cms, anatocismo, valute e spese, così come peraltro già richiesto nelle II note ex art. 183 c.p.c. del 13.4.2021. In subordine, previe le declaratorie del caso voglia il Tribunale così statuire: 1) Accertare e dichiarare, per le esposte motivazioni, anche in ragione dell'eccepita invalidità dei contratti prodotti specialmente circa le clausole riguardanti le relative condizioni economiche, e la presenza di usura *ab origine*, l'inesistenza e infondatezza del credito azionato, revocando l'opposto decreto con tutte le conseguenze di legge; 2) Ricostruire, ove possibile, secondo legge, il rapporto bancario per cui é causa, eliminando ogni addebito eccessivo e non dovuto per interessi ultra legali ed usurari, cms, anatocismo, spese e valute, pervenendo all'accertamento del reale saldo di dare/avere, tra le parti mediante CTU contabile che sin da ora si richiede, abbattendo l'avversa pretesa, revocando l'opposto decreto, con tutte le conseguenze di legge; 3) Condannare l'opposta Banca alla refusione delle spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato anticipatario”.

Conclusioni per Juliet S.P.A. quale mandataria di Monte dei Paschi di Siena S.P.A. e per la Cerved Credit Management S.P.A. quale mandataria della AMCO – Asset Management Company S.P.A.: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, *contrariis reiectis*, per i motivi esposti in narrativa: Respingere la richiesta avversaria di CTU contabile perché esplorativa, ed esclusivamente tesa a supplire alla carenza di allegazioni probatorie, dichiarare inammissibile l'avversa domanda relativa al presunto addebito di € 58.293,30 del rapporto di conto corrente n. [REDACTED] del tutto estraneo al presente giudizio avanzata per la prima volta nella memoria ex art. 183 comma 6° n. 1) c.p.c.. Nel merito in via principale dichiarare inammissibili e/o rigettare tutte le domande, istanze ed eccezioni formulate dagli oppositori in quanto infondate in fatto ed in diritto, anche per carenza di titolarità del diritto in capo ai garanti autonomi come meglio argomentato al paragrafo 3 della comparsa di risposta, e comunque perché non provate per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 24111/2018 del 13.11.2018 (RG n. 66142/2018); in subordine, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare gli oppositori al pagamento in favore dell'esponente Banca Monte dei Paschi di Siena SPA della somma di € 346.631,36 a carico della [REDACTED] S.R.L. e nei limiti di €192.000,00 a carico di [REDACTED] oltre interessi come richiesti nella domanda monitoria fino al soddisfo. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge”.



## FATTO E DIRITTO.

Con ricorso introduttivo del procedimento n. 66142/2018 RG la Juliet S.P.A., quale mandataria di Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A., chiedeva al Tribunale di Roma l'emissione di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per € 346.631,36 oltre interessi nella misura di cui all'art. 1284 comma 4° cod. civ. dalla domanda giudiziale al saldo e spese a carico della debitrice principale, la [REDACTED] S.R.L., per il saldo debitore alla data del 15.9.2017 del conto corrente bancario n. [REDACTED] acceso il 2.8.2007 presso l'agenzia di Ostia Lido della Banca Toscana S.P.A., poi trasferito alla filiale di Roma Fiumicino della Banca Monte dei Pschi di Siena S.P.A., ed estinto a seguito di revoca del 24.8.2017, sul quale con contratto del 18.3.2008 aveva concesso alla [REDACTED] S.R.L. un affidamento di € 150.000,00, ed in solido a carico di [REDACTED] [REDACTED] nei limiti dell'importo di € 192.000,00 per avere essi sottoscritto il 25.7.2003 garanzie *omnibus* a prima richiesta in data 25.7.2003 fino a concorrenza di € 30.000,00, con aumento poi dell'importo garantito ad €72.000,00 in data 10.12.2003 e quindi ad € 192.000,00 in data 20.4.2006.

Avverso il decreto ingiuntivo n. 24111/2018, emesso dal Tribunale di Roma il 12.11.2018 in conformità alla richiesta, e notificato loro a mezzo pec il 16.11.2018, proponevano opposizione a questo Giudice con atto di citazione notificato alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A. il 27.12.2018 la [REDACTED] S.R.L., il legale rappresentante della stessa, [REDACTED] ed i soci [REDACTED] [REDACTED] che in via preliminare eccepivano la nullità per violazione dell'art. 2 comma 2 lettera A della L. n. 287/1990 delle fideiussioni *omnibus* prestate da [REDACTED] [REDACTED] predisposte su modelli prestampati contenutisticamente conformi allo schema ABI di ottobre 2002 che era stato ritenuto lesivo delle norme sulla concorrenza dal provvedimento n. 55 del 2.5.2005 della Banca d'Italia in ordine alle clausole degli articoli 2 (clausola di sopravvivenza), 6 (clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 cod. civ.) e 8 (clausola di reviviscenza), osservando che essendo nulla la deroga all'art. 1957 cod. civ. contenuta all'art. 6 delle fideiussioni *omnibus* prestate, la Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A. era decaduta dall'azione nei confronti dei fideiussori ai sensi dell'art. 1957 cod. civ. in quanto non aveva agito giudizialmente contro la debitrice principale [REDACTED] S.R.L. entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, che doveva essere fatta coincidere con la revoca dell'affidamento ed intimazione di pagamento del 24.8.2017, ossia entro il 24.2.2018, essendo stato emesso il decreto ingiuntivo opposto a carico della [REDACTED] S.R.L. il 19.10.2018 per poi esserle notificato il 16.11.2018.

Sostenevano poi gli opposenti che trattandosi di fideiussioni *omnibus* e non di contratti autonomi di garanzia, i garanti potevano far valere le eccezioni e contestazioni opponibili dalla debitrice principale,



██████████ S.R.L., in virtù dell'accessorietà propria della fideiussione; che pur essendo stato aperto il conto corrente ██████████ il 2.8.2007, il primo contratto concluso dalle parti, quello di affidamento, era datato 18.3.2008, per cui per il periodo 2.8.2007 – 18.3.2008 non esistevano valide pattuizioni tra le parti per interessi, commissioni di massimo scoperto e spese e gli importi addebitati a tale titolo andavano espunti; che il tasso debitore (13,525%) e la commissione di massimo scoperto (1,25%) previsti nel contratto di affidamento del 18.3.2018 erano usurari per violazione della L. n. 108/1996, in quanto nel primo trimestre 2008 per gli anticipi, sconti commerciali ed altri finanziamenti alle imprese superiori ad € 5.000,00 il tasso soglia per gli interessi era del 9,94% e per la commissione di massimo scoperto dell'1,05%, con la conseguenza che in base all'art. 1815 cod. civ. non dovevano essere applicati interessi, né commissioni di massimo scoperto; che in seguito arbitrariamente ed illegittimamente la Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A. aveva applicato tassi debitori superiori rispetto a quelli invalidamente pattuiti il 18.3.2008 in contrasto con la normativa dettata dagli articoli 117, 118, 119 e 120 del TUB e dall'art. 11 della delibera del CICR del 4.3.2003; che in particolare la banca opposta sul conto corrente n. ██████████ aveva applicato tassi variabili dal 9,75% nel 2009, al 10,31% nel 2010 ed addirittura superiori al 15% a partire dal 2013 sino alla fine del rapporto; che in base all'art. 118 comma 3° del TUB, infatti, la banca aveva l'onere di comunicare preventivamente al cliente le variazioni ad esso sfavorevoli nei modi e termini stabiliti dall'art. 11 della delibera del CICR del 4.3.2003, ossia mediante inserzione delle modifiche sfavorevoli generalizzate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e mediante comunicazione individuale nella prima occasione utile nell'ambito delle comunicazioni periodiche, o di quelle riguardanti operazioni specifiche, per mettere il cliente in condizione di valutare se recedere dal contratto o restare vincolato dalle nuove condizioni sfavorevoli, mentre nella specie la banca non aveva assolto ai suddetti obblighi informativi ed aveva modificato unilateralmente le condizioni in assenza di un giustificato motivo, per cui le modifiche dei tassi dovevano ritenersi invalide; che erano stati addebitati ingenti importi a titolo di commissioni di massimo scoperto, che andavano espunti, in quanto nell'unico contratto in atti, quello del 18.3.2008, la c.m.s. risultava pattuita in violazione degli articoli 1418 e 1346 cod. civ. essendo stata indicata nella sola misura percentuale (0,125%) senza alcuna indicazione del criterio di calcolo concretamente utilizzato, con palese indeterminatezza del contenuto della stessa; che ai fini della determinatezza della c.m.s. era necessario che fossero almeno indicati in contratto la percentuale, la base di calcolo ed i criteri e la periodicità di addebito, in assenza dei quali non poteva ritenersi intervenuto un accordo tra le parti su tale pattuizione accessoria, che non aveva fonte legale (in tal senso Cass. n. 19696/2014) e che senza tali elementi doveva ritenersi nulla; che la c.m.s. era inoltre priva di causa concreta, potendo al più legittimamente addebitarsi non sulla parte utilizzata del credito, già onerata dagli interessi debitori, ma su quella concessa e non utilizzata, costituendo solo in quell'ipotesi una controprestazione sinallagmatica giuridicamente meritevole di remunerazione, giacché secondo la Suprema Corte (Cass. n. 870/2006) la



c.m.s. era la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del correntista, indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, per cui tale onere poteva essere addebitato solo sulla parte di affidamento concessa ma non utilizzata; che nella specie la c.m.s. era stata addebitata sul massimo valore assunto dagli affidamenti nel periodo di riferimento in contrasto con quella che era la sua funzione remunerativa, venendo a rappresentare un ulteriore addebito di interessi corrispettivi; che inoltre la banca aveva addebitato la c.m.s. trimestralmente, anziché una sola volta all'anno senza capitalizzazione, come sarebbe dovuto avvenire trattandosi di una commissione di conto, ancorché l'Ufficio Italiano Cambi con comunicazioni dell'8.1.2003 e del 18.2.2003 avesse affermato che l'unica voce assoggettabile all'anatocismo era l'interesse semplice; che illegittimo, in difetto di valide pattuizioni, era stato anche l'accredito sui conti delle somme versate con decorrenza – valuta – sensibilmente successiva a quella dell'effettiva operazione e l'addebito dei pagamenti addirittura antecedente alla data dell'operazione stessa, con illegittimi vantaggi patrimoniali per la banca; che erano stati inoltre addebitati sul conto corrente oggetto di causa spese, oneri e commissioni mai concordati, che andavano a loro volta espunti; che le fideiussioni *omnibus* dovevano dichiararsi estinte ex art. 1956 cod. civ. per il comportamento contrario a buona fede della banca, che non aveva informato i garanti dell'andamento anomalo del rapporto garantito, non mettendoli in condizione di esercitare la facoltà di recesso e non chiedendone l'autorizzazione pur sapendo che le condizioni patrimoniali della [REDACTED] S.R.L. erano divenute tali da rendere più difficile il soddisfacimento del credito; che le clausole vessatorie inserite nei moduli fideiussori non erano state fatte oggetto di trattativa ed essi le avevano dovute accettare, pena in difetto, il rifiuto delle prestazioni della banca; che per le molteplici nullità evidenziate il credito della Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A. verso la [REDACTED] S.R.L. andava rideterminato mediante CTU contabile.

Per tali ragioni gli oppositori concludevano affinché fossero accertate le nullità dedotte e fosse correttamente ricostruito il reale dare/avere.

Si costituiva il 5.11.2019 la Juliet S.P.A. quale mandataria della Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A., che in via preliminare eccepiva l'improcedibilità della domanda per il mancato rispetto del procedimento obbligatorio di mediazione, ritenendo che l'onere relativo gravasse sulla parte opponente, e nel merito sosteneva che l'eccezione di nullità delle garanzie *omnibus* per violazione dell'art. 2 della L.n.287/1990 era infondata, in quanto la Corte di Giustizia della Comunità Europea con la sentenza del 21.1.1999 emessa nelle cause riunite n. 215/1996 e 216/1996 aveva affermato che non vi era alcuna base giuridica nel regolamento comunitario n. 17/62 per affermare che la nullità delle intese anticoncorrenziali a monte comportasse automaticamente una nullità di diritto nazionale dei contratti, o di alcune clausole di essi, stipulati tra le imprese partecipanti all'intesa ed i propri clienti in applicazione della stessa; che ove poi fosse riconosciuta la nullità suddetta, essa non poteva riguardare l'intero



impegno di garanzia, ma solo le singole clausole *contra legem*; che in applicazione dell'art. 1419 cod. civ. sulla nullità parziale, la nullità delle singole clausole poteva determinare la nullità dell'intero contratto solo se i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte che risultava colpita dalla nullità; che infondate dovevano ritenersi le eccezioni dei garanti concernenti il rapporto principale dal quale il debito della ██████████ S.R.L. derivava, in quanto si trattava di contratti autonomi di garanzia, per i quali non sussisteva l'accessorietà propria delle fideiussioni ed era precluso ai garanti far valere le eccezioni relative al rapporto dal quale derivava l'obbligazione garantita; che in particolare l'art. 7 delle garanzie prevedeva il pagamento a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore di capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio da parte del fideiussore, per cui si trattava di contratti autonomi di garanzia perché contenenti la clausola “*a prima richiesta e senza eccezioni*” (in tal senso si richiamava Cass. sez. un. 18.2.2010 n. 3947 e Cass. sez. un. n. 6403/2010); che poiché il rapporto di conto corrente n. ██████████ era stato acceso il 2.8.2007 ed il contratto di affidamento risaliva al 18.3.2008, il contratto di conto corrente non poteva ritenersi affetto da usura originaria; che nel contratto di affidamento fino a concorrenza di € 150.000,00 del 18.3.2008 era stato pattuito un interesse del 7% + 0,125 commissione utilizzo, oppure fino ad un importo massimo di utilizzo di €60.000,00 mediante apertura di credito in conto corrente un tasso nominale del 7,25% + 0,375 di c.m.s. ed il tasso di interesse del 13,525% + c.m.s. aggiuntiva dell'1,25% per eventuali sconfinamenti solo se autorizzati, tassi quindi inferiori al tasso soglia per le aperture di credito in conto corrente oltre € 5.000,00 del primo trimestre 2008, che era pari al 14,760%; che eventuali successive variazioni del tasso applicato non consacrate in promesse, o convenzioni, confliggenti coi tassi soglia tempo per tempo vigenti, costituivano usura sopravvenuta, che non dava luogo a nullità, o inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso di interessi stipulata anteriormente, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula (in tal senso Cass. sez. un. 19.10.2017 n. 24675); che comunque la Corte di Cassazione (Cass. 12.9.2014 n.19282) e la giurisprudenza di merito (Trib. Roma 24.9.2015) ritenevano che fosse onere dell'opponente dimostrare l'esistenza e la correttezza dei dati indicati ai fini della determinazione degli interessi effettivamente applicati, non potendosi supplire a tale onere probatorio tramite CTU contabile; che la contestazione avversaria relativa al presunto esercizio illegittimo dello *ius variandi* era generica e non supportata da alcuna relazione contabile; che comunque nel contratto del 18.3.2008 al punto 2 dell'art. 2, in conformità alla previsione dell'art. 118 del TUB, era prevista la facoltà per la Banca “*di modificare anche in senso sfavorevole al cliente, i tassi di interesse e le altre condizioni economiche*”; che in corso di rapporto non erano mai state applicate dalla Banca modifiche in senso sfavorevole, e se applicate, erano state comunicate secondo il disposto dell'art. 118 del TUB; che la c.m.s. era stata pattuita nel contratto del 18.3.2008 in ragione dello 0,125% fino all'importo affidato di € 60.000,00 ed oltre tale importo e fino ad € 150.000,00 in ragione dello 0,375%, e per il resto le parti avevano rinviato alle note ed agli



avvisi esposti al pubblico con clausola sottoscritta in forma specifica dalla debitrice ex art. 1341 cod. civ.; che la causa della c.m.s. indicata dalla Suprema Corte non discostava da quella riconosciuta nelle istruzioni rilasciate alle banche dalla Banca d'Italia, che la indicava come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto; che i tassi effettivi globali medi determinati dal Ministro del Tesoro non erano comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata; che la contestazione relativa all'applicazione della capitalizzazione trimestrale sollevata dalla controparte, per la sua genericità, non consentiva una difesa sul punto; che le avverse censure sulle spese e valute applicate e sulla loro capitalizzazione per la loro genericità non consentivano alla banca di prendere posizione sul punto, non essendo stati indicati i periodi, né le valute che sarebbero state illegittimamente applicate; che l'art. 6 delle condizioni delle garanzie *omnibus*, approvato specificamente, prevedeva la dispensa dall'agire nei termini di cui all'art. 1957 cod. civ. a favore della banca, per cui l'avversa eccezione di decadenza ex art. 1957 cod. civ. era infondata; che infondata era anche l'avversa tesi dell'estinzione delle garanzie *omnibus* ex art. 1956 cod. civ. per il comportamento contrario a buona fede asseritamente tenuto da Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A., in quanto non c'era stata alcuna concessione di credito successiva al tempo del rilascio delle garanzie e non risultava che i garanti non fossero a conoscenza delle condizioni economiche della debitrice principale, ██████████ S.R.L., posto che ██████████ era amministratore e legale rappresentante di tale società, e che ██████████ e ██████████ ne erano soci al 30%, al pari del ██████████ per cui erano pienamente consapevoli delle vicende patrimoniali ed economiche della ██████████ S.R.L.; che peraltro le garanzie *omnibus* prevedevano espressamente l'obbligo per i fideiussori di tenersi informati circa le condizioni della società garantita; che andava respinta l'istanza della controparte di CTU contabile per la genericità ed infondatezza delle avverse doglianze ed in quanto se fosse stata disposta avrebbe avuto carattere esplorativo e sarebbe stata destinata a supplire alla deficienza delle allegazioni ed offerte di prova (Cass. ord. n. 3130/2011; Cass. n. 9461/2010); che poiché l'opposizione non era fondata su un adeguato corredo probatorio e non era supportata da una relazione tecnica di parte, andava concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, anche in relazione al fatto che la ██████████ S.R.L. aveva ceduto la propria azienda alla Aprile S.P.A., era priva di patrimonio e nell'ultimo bilancio di esercizio presentato, quello al 31.12.2015, presentava una perdita di € 2.105,00, ed i garanti avevano patrimoni di esiguo valore, o ne erano del tutto privi.

Per tali ragioni l'opposta concludeva nei termini in epigrafe trascritti.

All'udienza di prima trattazione del 27.11.2019 il GOT dott. Tommaso Del Litto, che sostituiva il Giudice titolare dott. Giuseppe Russo, impegnato nella commissione di esame dei notai, non essendo competente per valore, disponeva la trasmissione del procedimento per la pronuncia sulla richiesta di





provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e di termine per la mediazione al Presidente di sezione, dott.ssa Claudia Pedrelli, che per questo solo incumbente designava il dott. Tommaso Marvasi.

Convocate le parti avanti a sé, il Giudice istruttore dott. Tommaso Marvasi con ordinanza riservata dell'8/9.1.2020 concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ritenendo che l'opposizione non fosse fondata su prova scritta, o di pronta soluzione, essendo state mosse contestazioni generiche prive di qualsiasi riscontro probatorio preciso e specifico e concedeva alle parti termine di 15 giorni per promuovere il procedimento di mediazione obbligatorio ex art. 5 del D. Lgs. n.28/2010, rinviando per il prosieguo all'udienza del 3.6.2020, poi rinviata dal GOT dott. Del Litto al 18.11.2020.

Depositato il 12.11.2020 il verbale negativo del tentativo di mediazione, il 18.11.2020 il GOT dott. Del Litto, su richiesta delle parti, concedeva i termini ex art. 183 comma 6° c.p.c. con decorrenza dal 16.2.2021 e rinviava al 15.7.2021.

Nella memoria ex art. 183 comma 6° n. 1) c.p.c. gli oppositori censuravano come frettolosa e superficiale l'ordinanza di concessione della provvisoria esecutività dell'8/9.1.2020, ribadendo le doglianze di nullità con conseguente esigenza di ricalcolo del rapporto dare/avere già prospettate in citazione e deducevano che il 17.12.2009 era stato addebitato sul conto corrente oggetto di causa n. [REDACTED] l'importo di € 58.293,30 per estinguere il passivo del conto corrente collegato n. [REDACTED] intercorso tra le medesime parti, formato da oneri finanziari ultra legali non pattuiti dalle parti, ed osservavano che la sentenza n. 13486/2019 della Corte di Cassazione, confermando l'orientamento espresso dalla Suprema Corte con la sentenza n. 29810/2017, aveva affermato che le fideiussioni *omnibus* redatte su modulo uniforme ABI 2003 censurato dal provvedimento n. 55 del 2.5.2005 della Banca d'Italia erano totalmente nulle perché violavano il divieto di intese anticoncorrenziali dell'art. 2 comma 2 lettera a) della L. n. 287/1990; che la nullità era rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado specie quando venivano esercitati diritti nascenti dal contratto di fideiussione, la cui validità doveva comunque essere valutata dall'organo giudiziario investito della vicenda (in tal senso Cass. sez. un. n.26242/2014; Cass. sez. un. n.26243/2014; Cass. n. 23264/2020; Cass. n. 4175/2020); che tra le clausole colpite dalla suddetta nullità vi era l'art. 6 delle fideiussioni *omnibus* che derogava all'art. 1957 cod. civ., con conseguente decadenza della banca dal diritto di agire nei confronti dei garanti per l'inutile decorso del termine di sei mesi prescritto da tale norma, decorrente dalla scadenza dell'obbligazione principale, in quanto alla costituzione in mora del 24.9.2017 aveva fatto seguito il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo solo in data 19.10.2018 e l'emissione dello stesso il 12.11.2018; che le garanzie prestate da [REDACTED] erano fideiussioni *omnibus* e non contratti autonomi di garanzia, in quanto non contenevano la clausola del “pagamento a prima richiesta e senza eccezioni?” ma la sola clausola del pagamento “a semplice richiesta scritta”, che non essendo



accompagnata dalla previsione dell'impossibilità definitiva di opporre le eccezioni inerenti al rapporto fondamentale era inidonea a qualificare il rapporto in termini di contratto autonomo di garanzia, avendo piuttosto il valore di una clausola di *solve et repete*, che non faceva venire meno il vincolo di accessorietà tipico della garanzia fideiussoria e che ai sensi dell'art. 1462 cod. civ. non aveva effetto per le eccezioni di nullità, annullabilità e rescissione del contratto ed in base al secondo comma di tale articolo consentiva al giudice di sospendere la condanna per gravi motivi, nella specie sussistenti per l'illegittima applicazione di interessi usurari, ultralegali, c.m.s., anatocismo, valute e spese calcolati in violazione della normativa di settore; che del resto erano stati utilizzati i modelli predisposti dall'ABI per le fideiussioni *omnibus* da un operatore professionale, che certamente non ignorava la differenza tra quelle ed i contratti autonomi di garanzia.

Nella memoria ex art. 183 comma 6° n. 2) c.p.c. parte opposta qualificava come domanda nuova inammissibile quella avanzata dagli opposenti per la prima volta nella memoria ex art. 183 comma 6° n.1) c.p.c. in relazione al diverso contratto di conto corrente n. [REDACTED] che non era stato oggetto del ricorso per ingiunzione, evidenziando che le domande che fossero conseguenza delle domande riconvenzionali ed eccezioni del convenuto dovevano essere proposte a pena di decadenza entro l'udienza di prima trattazione ai sensi dell'art. 183 5° comma c.p.c. (in tal senso Cass. n. 30745/2019) e che comunque la domanda proposta era generica ed inammissibile, e ribadiva in ordine alla dedotta nullità per violazione dell'art. 2 della L. n. 287/1990 che i garanti [REDACTED] [REDACTED] per le cariche e qualità ricoperte rispetto alla debitrice principale [REDACTED] S.R.L. non potevano essere qualificati come consumatori, con conseguente impossibilità di invocare le norme a tutela dei consumatori. Quanto alla contestata natura di contratti autonomi di garanzia, l'opposta evidenziava che nelle garanzie *omnibus* prestate era scritto "*il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore quanto dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio*" per cui ivi era l'esplicita rinuncia alla possibilità di opporre eccezioni, anche quelle eventualmente spettanti al debitore garantito in virtù del rapporto principale, ed era inoltre previsto all'art. 1 che il fideiussore garantisse tutto quanto dovuto dal debitore principale per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, onere tributario e spese, ed all'art. 6 che i diritti della banca derivanti dalla fideiussione rimanessero integri fino alla totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore principale con esonero dall'onere della preventiva escussione del debitore principale e dai termini dell'art. 1957 cod. civ., per cui le garanzie dovevano essere qualificate come autonome (si richiamava Cass. sez. un. n. 6403/2010).

Con la memoria ex art. 183 comma 6° n. 2) c.p.c. gli opposenti producevano il provvedimento n. 55 del 2.5.2005 della Banca d'Italia che aveva sanzionato il modello prestampato ABI dell'ottobre 2002 relativo alle fideiussioni *omnibus*, che si assumeva riprodotto quanto alle clausole degli articoli 2, 6 ed 8



nelle garanzie prestate da [REDACTED] e chiedevano l'espletamento di CTU contabile, che l'opposta contrastava asserendo che la stessa avrebbe avuto finalità esplorativa.

Con ordinanza riservata del 15.7.2021 il Giudice istruttore dott. Giuseppe Russo respingeva l'istanza di CTU contabile ritenendo la causa già matura per la decisione, e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'1.12.2022.

In data 4.11.2021 interveniva volontariamente aderendo alle domande ed eccezioni di Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A. la Amco – Asset Management Company S.P.A., rappresentata dalla mandataria Cerved Credit Management S.P.A., che faceva presente che in forza dell'atto di scissione stipulato con Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A. in data 25.11.2020 davanti al notaio [REDACTED] rep. n. 39399, racc. n. 20019, era beneficiaria con effetto dall'1.12.2020 di un compendio di attività e passività, che comprendeva anche quali crediti a sofferenza (secondo le circolari della Banca d'Italia n. 139/1991 e n.272/2008) e quali crediti pecuniari che al 31.12.2019 erano stati classificati come “inadempienze probabili” ai sensi delle circolari della Banca d'Italia n. 139/1991 e n. 272/2008 unitamente ai contratti di finanziamento relativi, i crediti vantati dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A. nei confronti della [REDACTED] S.R.L. e dei garanti della stessa [REDACTED] che della scissione era stata data notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana parte II, n. 151, del 29.12.2020; che nel compendio scisso non erano incluse le passività derivanti da pretese restitutorie, o risarcitorie connesse ai rapporti e riconducibili a comportamenti omissivi, o commissivi di Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A..

Subentrato il Giudice dott. Vincenzo Picaro al dott. Giuseppe Russo per scambio dei ruoli a decorrere dal 17.8.2022, con decreto del 23.11.2022 veniva autorizzata la trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni dell'1.12.2022, ed avendo le parti concluso nel termine loro concesso come in epigrafe trascritto, la causa veniva trattenuta in decisione l'1.12.2022, con concessione di termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di successivo termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica.

Preliminarmente va riconosciuta la competenza del Tribunale di Roma, sezione specializzata per le Imprese, a pronunciarsi sulle domande riconvenzionali di nullità totale, o parziale, delle fidejussioni *omnibus* prestate su moduli della Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A., fino a concorrenza di €30.000,00 il 25.7.2003, importo poi elevato ad € 72.000,00 il 10.12.2003 e ad € 192.000,00 il 20.4.2006, da [REDACTED] a garanzia delle obbligazioni dipendenti da operazioni bancarie della Banca Monte dei Paschi di Siena SPA di qualunque natura effettuate, o da effettuarsi, da parte della debitrice principale, la [REDACTED] S.R.L., per violazione dell'art. 2 comma 3° della



L.n.287/1990, in quanto contenenti agli articoli 2, 6 e 8 clausole riprodotte delle clausole corrispondenti dello schema ABI dell'ottobre 2002 censurato come anticoncorrenziale dal provvedimento n. 55 del 2.5.2005 della Banca d'Italia, e sulle conseguenti domande di accertamento dell'infondatezza delle pretese creditorie avanzate in fase monitoria dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A. per violazione della normativa anticoncorrenziale, sulla base dell'art. 4 comma 1 ter del D. Lgs. n. 168/2003 e dell'art. 18 comma 1° lettera b) del D. Lgs. n. 3/2017 che ha dato attuazione alla direttiva 104/2014 UE, che riservano la cognizione sulle controversie di cui all'art. 33 comma 2° della L. 10.10.1990 n. 287 ed alla violazione della normativa *antitrust* europea solo alle sezioni specializzate per le Imprese dei Tribunali di Roma, Napoli e Milano (vedi in tal senso Cass. 10.3.2021 n. 6523).

Nel merito, va anzitutto escluso che le fidejussioni *omnibus* oggetto di causa possano essere qualificate, come ipotizzato dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A., come contratti autonomi di garanzia, con conseguente inopponibilità delle eccezioni inerenti al rapporto sottostante ed inapplicabilità del provvedimento n. 55 del 2.5.2005 della Banca d'Italia, in quanto negli schemi della Banca Monte dei Paschi di Siena SPA utilizzati dai garanti per prestare la fidejussione non é previsto il pagamento da parte del fideiussore “*a prima richiesta e senza eccezioni*”, che é ritenuto sufficiente per qualificare il contratto come contratto autonomo di garanzia (vedi in tal senso Cass. sez. un. 18.2.2010 n. 3947 e più recentemente Cass. 23.5.2022 n.16636), dal momento che al punto 7 delle fidejussioni in esame é stabilito che “*il fideiussore é tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio*” ma al punto 9 é previsto che “*nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui la Banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti di credito*”, ma non é previsto in assoluto che il fideiussore non possa sollevare eccezioni contro la banca salvo l'*exceptio doli* o l'eccezione di nullità del rapporto sottostante la garanzia, per cui la clausola va intesa come clausola di *solve et repete* inidonea a svincolare completamente la garanzia dal rapporto tra debitore principale e banca ed a privare il garante della facoltà di sollevare eccezioni dopo avere effettuato il pagamento, ed a ciò va aggiunto che l'obbligazione posta a carico di [REDACTED] anche se limitata all'importo di €192.000,00, coincide con quella che doveva essere adempiuta verso la banca dalla debitrice garantita, la [REDACTED] S.R.L., e non ha un contenuto diverso dall'obbligazione del debitore principale, come invece avviene nel caso del contratto autonomo di garanzia.

Sulla base dei criteri dettati dalla sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n. 41994 del 30.12.2021, i contratti a valle di accordi contrari alla normativa *antitrust* in quanto costituenti lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne ed attuarne gli effetti (vedi in tal senso anche Cass. sez. un. n.2207/2005) partecipano della stessa natura anticoncorrenziale dell'atto a monte e vengono ad essere inficiati dalla medesima forma d'invalidità che colpisce i primi. Il legislatore europeo e nazionale



intendendo sanzionare con la nullità un risultato economico, ossia il fatto stesso della distorsione della concorrenza, ha dato rilievo anche a comportamenti non contrattuali o non negoziali, come la prestazione unilaterale della fideiussione *omnibus*, sempre che tra l'intesa anticoncorrenziale tra imprese a monte, ed il contratto di un'impresa col cliente a valle, sussista un nesso che faccia apparire la connessione tra i due atti funzionale a produrre un effetto anticoncorrenziale, che deve ritenersi vietato sia quando vada a danneggiare imprese concorrenti, sia quando vada a pregiudicare consumatori, o altri clienti di una delle imprese partecipi all'intesa restrittiva della concorrenza che ne subiscano a cascata gli effetti negativi, e non a caso l'art. 2 comma 3 della L. n. 287/1990 riconosce che “*le intese vietate sono nulle ad ogni effetto*” e non si limita a prevedere la nullità delle intese anticoncorrenziali. D'altra parte la legge *antitrust* detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato ed in particolare i consumatori e gli altri clienti degli imprenditori, tenuto conto che il contratto a valle costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne ed attuarne gli effetti (vedi in tal senso Cass. sez. un. n. 2207/2005). Perché però possa riscontrarsi con evidenza una connessione funzionale tra l'intesa anticoncorrenziale a monte ed il contratto a valle (nella specie le fideiussioni *omnibus*) occorre che quest'ultimo sia interamente, o parzialmente riproduttivo dell'intesa a monte dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, ed ove ciò accada si verifica la nullità posta a tutela dell'ordine pubblico economico, tutelato sia dall'art. 2 lettera a) della L. n. 287/1990, sia dall'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Quanto al tipo di nullità che ne discende, la sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione del 30.12.2021 n. 41994, segnando il superamento dell'orientamento giurisprudenziale che riteneva discendere dalla violazione della normativa *antitrust* dei contratti costituenti applicazione di intese illecite anticoncorrenziali la nullità totale dei contratti a valle (in tal senso la sentenza n. 29810 della Corte di Cassazione del 12.12.2017 richiamata dagli oppositori), e l'abbandono della tesi soprattutto dottrinale che alla violazione della normativa *antitrust* da parte dei contratti conclusi dalle imprese partecipi all'intesa anticoncorrenziale coi consumatori ricollegava solo conseguenze di tipo risarcitorio, ha riconosciuto che dall'esistenza di una connessione funzionale tra il contratto a valle e l'intesa anticoncorrenziale a monte deriva solo la nullità parziale ex art. 1419 cod. del contratto a valle (vedi nello stesso senso Cass. 13.2.2020 n. 3556; Cass. 26.9.2019 n. 24044), ed in particolare delle clausole che riproducono pedissequamente le clausole dell'intesa anticoncorrenziale, dovendosi poi effettuare la valutazione prevista dal secondo comma dell'articolo citato per stabilire se dalla nullità di tali clausole derivi la nullità dell'intero contratto a valle, o se invece le altre clausole di tale contratto non colpite direttamente dalla nullità conservino la loro validità.

Occorre a questo punto esaminare le fideiussioni *omnibus*, tra loro di contenuto identico e standardizzato per l'avvenuto utilizzo di moduli predisposti dalla Banca Monte dei Paschi di Siena SPA per regolare in modo uniforme i propri rapporti coi clienti, prestate da [REDACTED]



██████████ il 25.7.2003, con aumento dell'importo garantito ad € 72.000,00 in data 10.12.2003 ed ulteriore aumento dello stesso ad € 192.000,00 in data 20.4.2006 (vedi doc. 7 del fascicolo monitorio), ricadenti nel periodo (2002-2005) di osservazione del comportamento delle banche italiane nel disciplinare le fideiussioni *omnibus* da parte della Banca d'Italia, o subito dopo di esso, sfociato poi, previa acquisizione del parere n. 14251 dell'AGCM, nel provvedimento n. 55 del 2.5.2005 col quale l'autorità di vigilanza ha ritenuto che l'uso combinato delle clausole di cui ai punti 2 (clausola di sopravvivenza), 6 (clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 cod. civ.) e 8 (clausola di reviviscenza) del modello ABI dell'ottobre 2002, di per sé valide se inserite in una libera contrattazione perché non modificanti norme codicistiche inderogabili, producesse in caso di applicazione uniforme da parte delle banche un effetto restrittivo della concorrenza illecito ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L. n. 287/1990 in danno dei consumatori e dei clienti (vedi doc. 2 allegato alla memoria ex art. 183 comma 6° n. 2) c.p.c., che riportando il testo letterale del modello prestampato ABI per gli articoli censurati dalla Banca d'Italia rende superflua la produzione di tale prestampato).

Ebbene le clausole degli articoli 2, 6 ed 8 delle fideiussioni *omnibus* in esame sono quasi testualmente identiche a quelle che agli articoli corrispondenti facevano parte del modello di fideiussione *omnibus* adottato nell'ottobre 2002 dall'ABI e censurato come restrittivo della concorrenza del mercato dal provvedimento n. 55 del 2.5.2005 della Banca d'Italia.

Si legge infatti all'articolo 2 delle fideiussioni *omnibus* prestate da ██████████  
██████████ su modulo della Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A., che *“Il fideiussore s'impegna altresì a rimborsare alla Banca le somme che dalla Banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite in caso di nullità, di annullamento, inefficacia o revoca ancorché stragiudiziale e/ o in via transattiva dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo”*, all'articolo 6 che *“I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino alla totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”* ed all'articolo 8 che *“Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate”*.

Gli altri punti delle fideiussioni *omnibus* in esame, pur divergendo a volte lievemente nel testo rispetto allo schema ABI dell'ottobre 2002 censurato per anticoncorrenzialità dalla Banca d'Italia, non contengono modifiche sostanziali significative rispetto a quello schema, che siano idonee a dimostrare un effettivo scostamento della Banca Monte dei Paschi di Siena SPA dallo schema anticoncorrenziale.

Nello schema ABI censurato dal provvedimento n. 55 del 2.5.2005 della Banca d'Italia in quanto anticoncorrenziale all'art. 2 è stato previsto che il fideiussore sia tenuto *“a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a*



*seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo*”, all’art. 6 che “*i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall’art. 1957 cod. civ., che si intende derogato*” ed all’art. 8 che “*qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l’obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate*”. Le clausole degli articoli 6 e 8 delle fideiussioni *omnibus* oggetto di causa corrispondono quindi perfettamente per contenuto alle clausole con uguale numerazione dello schema ABI censurato dalla Banca d’Italia perché anticoncorrenziale, mentre per quanto riguarda l’art. 2 delle fideiussioni *omnibus* oggetto di causa, esso si riferisce espressamente anche all’ipotesi in cui le somme incassate dalla banca in pagamento delle obbligazioni garantite debbano essere restituite a causa di nullità, o di revoca anche stragiudiziale dei pagamenti stessi, che non si ritrovano nell’art. 2 dello schema ABI, ma non sono idonee a dimostrare un effettivo distacco da quello schema in quanto l’ipotesi della nullità era comunque ricompresa nello schema ABI nella fattispecie prevista dell’inefficacia, o della restituzione per qualsiasi altro motivo, dal momento che la nullità determina appunto l’inefficacia e tra le cause di restituzione di una somma rientra senz’altro quella in cui il titolo giustificativo del pagamento compiuto sia dichiarato nullo, e l’ipotesi della revoca anche stragiudiziale dei pagamenti era già ricompresa nello schema ABI nel riferimento alla fattispecie più ampia della revoca dei pagamenti. Sul piano testuale, inoltre, si riscontra un’identità quasi perfetta tra le clausole delle fideiussioni *omnibus* esaminate ed i corrispondenti articoli dello schema ABI dell’ottobre 2002 censurato dalla Banca d’Italia, o si riscontra l’uso di sinonimi (ad esempio nell’art. 8 l’uso delle parole “*Nelle ipotesi*” in luogo del termine “*qualora*” impiegato nel corrispondente art. 8 del modulo *standard* ABI).

Pertanto tenendo conto dell’identità di contenuto e para-testuale degli articoli 2, 6 ed 8 delle fideiussioni *omnibus* in esame rispetto ai corrispondenti articoli dell’intesa anticoncorrenziale ABI dell’ottobre 2002 censurata dal provvedimento n. 55 del 2.5.2005 della Banca d’Italia, della coincidenza tra la sottoscrizione delle fideiussioni *omnibus* del 25.7.2003 e del 10.12.2003 col periodo oggetto di osservazione da parte dell’Autorità di vigilanza (2002-2005) e della riferibilità dell’ultimo aumento del limite delle fideiussioni suddette al 20.4.2006, immediatamente successivo a quel periodo, della mancanza di variazioni sostanziali significative anche nelle altre clausole delle fideiussioni *omnibus* esaminate rispetto allo schema riconosciuto come anticoncorrenziale, si deve ritenere sussistente la connessione funzionale tra gli articoli 2, 6 ed 8 di dette fideiussioni e l’intesa anticoncorrenziale a monte censurata dalla Banca d’Italia, connessione servita alla Banca Monte dei Paschi di Siena SPA ed alla sua avente causa per attuare in concreto l’intesa anticoncorrenziale, con conseguente nullità dei suindicati articoli.



In applicazione dell'art. 1419 comma 2° cod. civ., tuttavia, si deve ritenere che anche senza le clausole degli articoli 2, 6 ed 8, [REDACTED] avrebbero egualmente prestato le fideiussioni *omnibus* fino a concorrenza di € 192.000,00 a favore della Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A. a garanzia delle obbligazioni presenti e future derivanti alla [REDACTED] S.R.L. nei confronti del suddetto istituto bancario, che per parte sua avrebbe accettato le fideiussioni *omnibus* anche senza quelle clausole. Per un verso, infatti, [REDACTED] quando hanno prestato le fideiussioni *omnibus* erano tutti soci della [REDACTED] S.R.L. ed anzi il [REDACTED] ne era anche amministratore, ed avevano quindi interesse a prestare le garanzie per consentire alla società da loro partecipata di ottenere l'apertura di credito in conto corrente per € 150.000,00 e comunque se hanno prestato le fideiussioni *omnibus* con le penalizzanti clausole degli articoli 2, 6 e 8 dichiarate nulle in questa sede, a maggior ragione le avrebbero prestate per lo stesso importo limite di € 192.000,00 ciascuno senza quelle clausole, e per altro verso la Banca Monte dei Paschi di Siena SPA certamente avrebbe preferito ottenere le fideiussioni *omnibus* fino a concorrenza di € 192.000,00 senza le clausole degli articoli 2, 6 ed 8 piuttosto che non ottenere alcuna fideiussione *omnibus* a garanzia della restituzione dell'apertura di credito in conto corrente di € 150.000,00 concessa alla [REDACTED] S.R.L.. Ne deriva che, seppure depurate dagli articoli 2, 6 ed 8, le fideiussioni *omnibus* prestate da [REDACTED] a favore della Banca Monte dei Paschi di Siena SPA, che si assume aver ceduto il suo credito alla Amco – Asset Management Company S.P.A., hanno conservato la loro validità e che va rigettata la domanda degli oppositori di accertamento della loro nullità totale, accogliendo quella di nullità parziale per gli articoli 2, 6 ed 8.

La nullità dell'art. 6 delle fideiussioni *omnibus* oggetto di causa, che conteneva la deroga all'art. 1957 cod. civ., implica che le fideiussioni medesime tornano ad essere soggette alla disciplina generale dell'art. 1957 cod. civ., secondo il quale *“il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”*, norma che per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte é intesa nel senso che per evitare la decadenza non basti una semplice istanza di pagamento stragiudiziale, occorrendo un'azione giudiziaria del creditore cognitiva od esecutiva (vedi in tal senso Cass. n. 6823/2001; Cass. n. 8444/1990; Cass. n. 6498/1985; Cass. n. 2393/1968) ed occorrendo quando il giudice debba essere adito con ricorso da depositare in cancelleria fare riferimento alla data del deposito del ricorso e non a quella successiva della notificazione del ricorso e del pedissequo provvedimento (vedi in tal senso Cass. n. 7502/2004).

Nel caso in esame la scadenza dell'obbligazione principale della [REDACTED] S.R.L., nascente dall'apertura di credito sul conto corrente n. [REDACTED] ad essa intestato, va fatta coincidere con la revoca dell'affidamento in conto corrente del 24.8.2017 (documenti da 8 a 13 del fascicolo monitorio), per cui entro il 24.2.2018 la Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A. avrebbe dovuto agire giudizialmente nei





confronti della ██████████ S.R.L., mentre in realtà il ricorso per decreto ingiuntivo per la richiesta di pagamento alla debitrice principale Cointra S.R.L. è stato depositato al Tribunale di Roma il 19.10.2018, il decreto ingiuntivo opposto in questa sede è stato emesso il 12.11.2018 ed è stato poi notificato il 16.11.2018, per cui l'azione giudiziale di recupero non è stata tempestivamente esercitata dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A. nei confronti della ██████████ S.R.L. e la suddetta banca è incorsa nella decadenza ex art. 1957 comma 1° cod. civ. tempestivamente eccepita nell'atto di citazione in opposizione da ██████████

Ne deriva che il decreto ingiuntivo n. 24111/2018 del 12.11.2018 del Tribunale di Roma, dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del Giudice istruttore dott. Tommaso Marvasi dell'8/9.1.2020, dev'essere revocato e che va respinta la domanda della Juliet S.P.A. quale mandataria di Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A., poi fatta propria dall'avente causa intervenuta Amco – Asset Management Company S.P.A. rappresentata dalla Cerved Credit Management S.P.A., di condanna in solido di ██████████ al pagamento della somma di €192.000,00.

Relativamente ai suindicati garanti opposenti la presente sentenza è definitiva parziale, per cui in applicazione del principio della soccombenza le spese processuali da essi sostenute vanno poste a carico di parte opposta e dell'intervenuta in solido; esse si liquidano in base al valore della causa (€ 192.000,00) ed alle tariffe forensi del D.M. n. 147/2022 per quanto di competenza dei garanti opposenti in € ██████████ per spese vive ed € ██████████ per compenso (di cui € ██████████ per fase di studio, € ██████████ per fase introduttiva, € ██████████ per fase istruttoria/trattazione ed € ██████████ per fase decisoria, calcolati in misura minima in quanto la causa è stata solo documentale e con l'aumento del 60% per la difesa di tre parti aventi la stessa posizione), oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%, da distrarre in favore del legale antistatario, avv. ██████████

Con separata ordinanza va invece disposta la separazione dalle opposizioni dei garanti dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 24111/2018 del 12.11.2018 del Tribunale di Roma proposta dalla debitrice principale, ██████████ S.R.L., per la quale la causa va rimessa in istruttoria per l'espletamento di CTU contabile sui quesiti precisati nell'ordinanza medesima, per cui per tale opposizione non si provvede sulle spese processuali.

**P.Q.M.**



Il Tribunale di Roma, sezione XVII, quale sezione specializzata in materia di Imprese, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando su alcune delle domande di cui all'opposizione proposta il 27.12.2018 da [REDACTED] e dalla [REDACTED] S.R.L. con atto di citazione notificato alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A., rappresentata dalla Juliet S.P.A., avverso il decreto ingiuntivo n.24111/2018, emesso dal Tribunale di Roma il 12.11.2018, con l'intervento volontario della Amco – Asset Management Company S.P.A. rappresentata dalla Cerved Credi Management S.P.A., così provvede:

- 1) Accoglie per quanto di ragione l'opposizione proposta da [REDACTED] e disattesa la domanda di accertamento di nullità totale, dichiara la nullità per violazione dell'art. 2 della L. n. 287/1990 delle clausole degli articoli 2, 6 ed 8 delle fideiussioni *omnibus* prestate da [REDACTED] a garanzia delle obbligazioni presenti e future della [REDACTED] S.R.L. nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A. il 25.7.2003 fino a concorrenza di € 30.000,00, con aumento dell'importo garantito in data 10.12.2003 fino a concorrenza di € 72.000,00 ed ulteriore aumento dell'importo garantito in data 20.4.2006 fino a concorrenza di € 192.000,00, e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 24111/2018 del 12.11.2018 del Tribunale di Roma nei confronti di [REDACTED] dichiara la Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A. decaduta ex art. 1957 cod. civ. dalle suddette garanzie e rigetta la domanda della Juliet S.P.A. quale mandataria di Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A., poi fatta propria dall'intervenuta Cerved Credit Management S.P.A. quale mandataria della Amco – Asset Management Company S.P.A., di condanna in solido di [REDACTED] al pagamento di € 192.000,00;
- 2) Condanna in solido la Juliet S.P.A. quale mandataria della Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A. e la Cerved Credit Management S.P.A. quale mandataria della Amco – Asset Management Company S.P.A. al pagamento delle spese processuali di [REDACTED] liquidate in € [REDACTED] per spese vive ed € [REDACTED] per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%, da distrarre in favore del legale antistatario, avv. [REDACTED]
- 3) Dispone con separata ordinanza per la separazione e la rimessione in istruttoria dell'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 24111/2018 del 12.11.2018 del Tribunale di Roma dalla [REDACTED] S.R.L. nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A. rappresentata dalla Juliet S.P.A. e dell'intervenuta Amco – Asset Management Company S.P.A. rappresentata dalla Cerved Credit Management S.P.A..



Roma, così deciso nella camera di consiglio dell'8.3.2023

Il Giudice estensore

Il Presidente

firmato digitalmente

firmato digitalmente

dott. Vincenzo Picaro

dott.ssa Claudia Pedrelli

